

# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA

Dipartimento di Neuroscienze, Riabilitazione, Oftalmologia, Genetica e Scienze Materno Infantili (DINOOGMI)

## IL DIRETTORE

- Vista la Legge 9.5.1989, n. 168 e s.m., Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;
- Vista la Legge 30.12.2010, n. 240 e s.m., Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario;
- Vista la Legge 12.4.2022, n. 33, Disposizioni in materia di iscrizione contemporanea a due corsi di istruzione superiore;
- Richiamato lo Statuto dell'Università degli Studi di Genova;
- Richiamato il Regolamento generale di Ateneo (nel seguito, RGA);
- Richiamato il Regolamento di Ateneo in materia di elezioni e designazioni e, in particolare, l'art. 33;
- Richiamato il D.R. n. 2342 del 3.6.2025, emanato in esito alle votazioni telematiche ordinarie, per l'approvazione degli atti e la nomina dei rappresentanti degli studenti, per il mandato dall'1.11.2025 al 31.10.2027, nei consigli dei corsi di studio (CCS) affidati ai dipartimenti;
- Richiamato il proprio decreto del 11/12/2025 per l'indizione delle elezioni suppletive della rappresentanza studentesca nel Consiglio del corso di studio in Ostetricia per lo scorso del b.a. 2025/2027, svoltesi in modalità telematica tramite l'utilizzo della piattaforma *i-Voting*, il giorno 15/01/2026 e per la costituzione del seggio elettorale virtuale;
- Richiamato il verbale del seggio elettorale virtuale relativo alle operazioni regolarmente svoltesi a scrutinio segreto il giorno 15/01/2026

## D E C R E T A

### **Art. 1**

Sono approvati gli atti del seggio elettorale virtuale relativo allo svolgimento delle elezioni telematiche suppletive della rappresentanza studentesca nel Consiglio del corso di studio in Ostetricia per lo scorso del b.a. 2025/2027, dai quali risulta:

<b>I rappresentanti da eleggere (eligendi) sono pari a n. 6 come stabilito nel decreto di indizione</b>	
<b>Aventi diritto al voto, iscritti nel registro del seggio</b>	<b>n. 64</b>
<b>Votanti</b>	<b>n. 40</b>
<b>Percentuale dei votanti</b> (le elezioni suppletive sono valide qualunque sia il numero dei votanti)	<b>62,5%</b>
<b>Schede bianche</b>	<b>n.2</b>
<b>Schede valide</b>	<b>n. 38</b>
<b>Totale schede<sup>1</sup></b>	<b>n. 40</b>

**HANNO OTTENUTO VOTI IN ORDINE DECREScente E RISULTANO ELETTE  
(a parità di voti prevale il votato con minore anzianità anagrafica,  
come stabilito dall'art. 24, comma 2, lett. d, del RGA)<sup>2</sup>**

<b>N.</b>	<b>cognome e nome</b>	<b>corso di studio</b>	<b>Totale voti</b>
1.	COSTA VIOLA	Ostetricia	31
2.	UNGARO AURORA	Ostetricia	5
3.	JANNATE MARYIAM	Ostetricia	1
4.	CURCIO SARA	Ostetricia	1

precede per minore anzianità anagrafica

## **Art. 2**

Gli studenti proclamati eletti nel precedente articolo sono nominati rappresentanti nel Consiglio del corso di studio in Ostetricia dalla data del presente decreto fino al 31.10.2027 o, comunque, fino alla nomina degli eletti nelle votazioni ordinarie successive, nel rispetto delle disposizioni legislative in materia di disciplina della proroga degli organi amministrativi (per un massimo di 45 giorni).

In caso di cessazioni anticipate di rappresentanti, non è infirmata la valida costituzione dell'organo collegiale, ai sensi dell'art. 58, comma 5, dello Statuto e si procede a indire elezioni suppletive qualora si verifichino le situazioni previste dall'art. 33, comma 3, del Regolamento di Ateneo in materia di elezioni e designazioni<sup>3</sup>.

<sup>1</sup> Nota: il n. totale delle schede (bianche + valide) deve essere pari al n. dei votanti

<sup>2</sup> Nota: esempio di compilazione della tabella in carattere rosso qualora vi siano dei pari merito

<sup>3</sup> Art. 33 – Carenza di rappresentanze studentesche nel consiglio del corso o dei corsi di laurea e laurea magistrale

1. omissis

2. omissis

3. Per i CCS che hanno raggiunto il quorum di validità delle elezioni, nonché per quelli che hanno già svolto una prima elezione suppletiva a seguito del suo mancato raggiungimento, in caso di cessazione di rappresentanti eletti non sostituibili per la mancanza o l'esaurimento della graduatoria dei non eletti, il direttore indice obbligatoriamente:

a) una elezione suppletiva dopo il verificarsi, nel corso del mandato, della prima cessazione non sostituibile;

b) una elezione suppletiva, anche successiva alla prima, quando la rappresentanza in un CCS si sia azzerata a seguito della cessazione di tutti i rappresentanti;

Non si procede ad elezioni suppletive negli ultimi sei mesi di mandato.

### **Art. 3**

Il presente provvedimento sarà pubblicato nell'albo, nel sito *web* del dipartimento, reso noto tramite posta elettronica ai nuovi rappresentanti nominati e agli altri elettori, trasmesso al Rettore (alla e-mail: [elezioni@unige.it](mailto:elezioni@unige.it)) e al Preside, al Coordinatore del corso di laurea al pari dei recapiti dei rappresentanti nominati, e conservato in originale agli atti del dipartimento.

IL DIRETTORE<sup>4</sup>

**Referente per la procedura, incaricato dal Direttore:  
Beltramea Sara tel: 010 3537090**

e-mail: didatticadinoqmi@unige.it

c) una elezione suppletiva a seguito della richiesta scritta di almeno cinque iscritti ai corsi del CCS nei seguenti casi: - CCS con un numero di rappresentanti inferiore rispetto al numero di elegendi anche senza cessazioni intervenute nel corso del mandato; - CCS con cessazioni non sostituibili intervenute nel corso del mandato anche nel caso in cui la rappresentanza non sia azzerata e si sia già svolta un'elezione suppletiva.

*4. Nei casi di cui alla lettera c) del comma 3 e in assenza della richiesta di almeno cinque iscritti, il direttore ha, comunque, la facoltà di indire elezioni suppletive.*

<sup>4</sup> Si ricorda che, ai sensi del Codice per l'amministrazione digitale, il documento deve essere firmato digitalmente (formato Pades), previa trasformazione del file word in formato PDF/A.